



Rete Ferroviaria Italiana  
06/10/2003  
RFI-DTC\  
A0011\PI\2003\0001324

Direzione Tecnica  
Il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caracci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Roma  
Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**OGGETTO:** chiarimenti riguardanti la disposizione N° 36/2002 del 27 novembre 2002 "Specifica dei requisiti funzionali del dispositivo di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta (vigilante)".

Con la disposizione in oggetto è stata emanata la specifica relativa ai requisiti funzionali dell'apparecchiatura vigilante da installare a bordo dei rotabili dotati di cabina di guida, ammessi a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nella nota di trasmissione della stessa (prot. RFI-DTC\A0011\PI\2003\0000001 del 07/01/2003) viene stabilito che l'apparecchiatura vigilante "dovrà" realizzare la funzione della reiterazione dell'intervallo del tempo di vigilanza, anche mediante l'azionamento di alcuni comandi di banco.

In merito a quanto sopra, considerato che la funzione di reiterazione del tempo tramite gli organi di banco è accessoria al dispositivo vigilante ed influisce solo sugli aspetti connessi all'ergonomia del dispositivo stesso, si precisa che il verbo "dovrà" deve intendersi riferito alle applicazioni di nuova fornitura; mentre per le forniture già effettuate o in corso di esecuzione al momento dell'emissione della specifica in oggetto, le Imprese Ferroviarie dovranno implementare successivamente la funzione, predisponendo un opportuno programma di applicazione che deve essere reso noto a questa Società entro il 15 novembre 2003 per consentire la redazione dei documenti da produrre nei contenziosi in atto con alcune OOSS. Pertanto occorre chiarire che il verbo "potrà" riportato nel testo della specifica è da intendersi riferito alla scelta della tipologia dei comandi di banco con i quali reiterare il tempo di vigilanza.

Lo stesso organismo di Vigilanza del Ministero dei Trasporti in occasione degli incontri per l'emissione della normativa di esercizio del Dispositivo Vigilante aveva espressamente richiesto la predetta funzione.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581



Si coglie infine l'occasione per informare che, le apparecchiature già omologate, che verranno implementate con la funzione di reiterazione del tempo attraverso i comandi di banco non dovranno essere sottoposte a nuova omologazione da parte di questa Sede, in quanto tale funzione dovrà essere realizzata senza influire sulla sicurezza del dispositivo.

Michele Elia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Elia'.

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Itale Ferrovie Italiane Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 16.722.911,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

cod. Fisc. n. 0188550581